

REP. N. 98/2024



L'anno duemilaventiquattro il giorno 30 del mese di agosto, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

Il Sig. Mario De Felice in qualità di Amministratore Unico della società 28 58 Security S.r.l., di Misterbianco (Ct), corso Carlo Marx n.57, P. IVA 04495320873 di seguito definito "Appaltatore o Istituto".

Premesso che:

- con deliberazione n. 126 del 28 maggio 2024 è stata indetta la procedura, mediante trattativa diretta su MEPA di Consip, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari per mesi sei.
- con deliberazione n. 177 del 27/08/2024 è stata autorizzata la stipula del contratto.
- Il Responsabile Unico di progetto, di seguito denominato RUP, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto.
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , è costituita garanzia definitiva con polizza n° 2024502699938 emessa in data 28/08/2024 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, nell'interesse del contraente ed a favore del Committente, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati e la seguente documentazione allegata:

- Patto di Integrità;

CEFPAS

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario
P.Iva Cod. Fiscale 01427360852

Sede Legale
via Giuseppe Mulè, 1
93100 Caltanissetta
+39 0934 505215
info@cefpas.it

Sede Operativa
via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
+39 091 7079361
palermo@cefpas.it



Ente sottoposto a vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana



- Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Documento privacy;
- Capitolato tecnico e speciale d'appalto.
- L'offerta tecnica presentata dalla società 28 58 Security srl in sede di trattativa.
- Polizza fideiussoria n.2024/50/2699938 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni
- Appendice alla Polizza n. I101123410041 del 04/04/2024 per la copertura dei rischi RCT e RCO rilasciata da AVIVA INSURANCE IRELAND DAC

Il Responsabile unico di progetto (RUP) è l'avv. Pietro Livolsi, mail: livolsi@cefpas.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il dott. Giovanbattista Limuti, mail: limuti@cefpas.it

Tutto ciò premesso e considerato e nella comune intesa che quanto precede fa parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Cefpas affida all'Istituto il servizio di vigilanza armata -tramite guardie giurate- e servizi fiduciari -tramite operatori addetti ai servizi fiduciari- del proprio complesso immobiliare, sito in Caltanissetta, via G. Mulè n.1.

La durata del contratto è fissata in 6 mesi, decorrenti dal 1 settembre 2024 e fino al 28 febbraio 2025. L'Appaltatore si impegna a eseguire i servizi conformemente alle condizioni stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché negli altri documenti facenti parte del progetto approvato con deliberazione rep. n. 126 del 28 maggio 2024, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Capitolato tecnico e speciale d'appalto.

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per la durata di 6 mesi, determinato in base alle ore dei servizi affidati, è di € 113.838,90 oltre IVA così ripartito:

IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 108.764,64
SERVIZI AGGIUNTIVI (art. 5)	€ 3.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO E SERVIZI AGGIUNTIVI) 1,70%	€ 1.574,26
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO	€ 113.838,90

Il costo orario distinto per tipologia di prestazioni è pari a:

- € 21,35 IVA esclusa per la vigilanza armata;

- € 16,52 IVA esclusa per i servizi fiduciari.

Gli oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale sono pari a zero (0).

ART. 3 RESPONSABILI DEL SERVIZIO

La società ha nominato quale Responsabile del servizio il sig. Domenico Gargano, reperibile 24 ore su 24 al numero di cellulare [REDACTED].

Il responsabile vigilerà affinché il servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il responsabile del servizio dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal responsabile, sarà considerato dal Cefpas dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Istituto. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al responsabile del servizio si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge nei confronti della Società.

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A) Servizio di vigilanza armata

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere svolto esclusivamente da personale in uniforme, dipendente del soggetto aggiudicatario, armato, munito di regolare porto d'armi e di apposita tessera di identificazione con fotografia attestante la qualifica.

Il servizio dovrà essere articolato nel modo di seguito indicato:

- N° 1 unità di personale ininterrottamente 24 ore su 24 nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- N° 1 unità di personale dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00, esclusivamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

In relazione alle necessità del CEFPAS potranno essere richieste variazioni o integrazioni dell'orario rispetto a quello sopra indicato. In tali casi, saranno liquidate le sole ore di servizio effettivamente prestate, computate alla tariffa oraria contrattuale.

La guardia giurata dovrà innanzitutto presidiare costantemente il cancello d'ingresso e curare gli adempimenti eventualmente richiesti con specifico ordine di servizio dal personale del Centro, con particolare attenzione all'attività di ispezione all'interno degli edifici.

Mediante l'ausilio di un'autovettura dell'Istituto, la guardia giurata è tenuta a svolgere il servizio di ronda notturna ogni 60 minuti, effettuando il giro completo delle strutture con attività di ispezione anche all'interno degli edifici e dei cunicoli.

Detta guardia giurata, inoltre, costantemente radiocollegata alla Centrale Operativa, dovrà garantire il primo intervento in presenza di segnalazioni di allarme e/o situazioni valutate di possibile emergenza. Inoltre, durante le attività di ispezione dovrà effettuare il controllo del patrimonio mobiliare ed immobiliare del CEFPAS ed, in particolare, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.. Detta guardia giurata dovrà effettuare, inoltre, perlustrazioni lungo il perimetro del Centro e segnalare tempestivamente al Cefpas e contestualmente all'Autorità di Polizia, per le opportune verifiche, la presenza di auto sospette e/o in sosta prolungata, e di automezzi abbandonati.

Il personale addetto alla vigilanza armata, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a:

1. Presidiare l'ingresso e rilasciare agli utenti tutte le informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro;
3. Vigilare che non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc.;
4. Provvedere all'apertura e chiusura degli edifici nonché all'accensione ed allo spegnimento dell'impianto di illuminazione, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dai funzionari incaricati dell'Ente;
5. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano negativamente il regolare funzionamento degli Uffici;
6. Essere istruito in relazione ad azioni da intraprendere nei casi di emergenza;
7. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso e ritirarne copia del documento d'identità;
8. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
9. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che

pernotteranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;

10. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio e di videosorveglianza attualmente installati presso il Centro, segnalandone eventuali anomalie;
11. Sorvegliare lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, ascensori, etc), segnalandone eventuali anomalie;
12. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
13. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
14. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto);
15. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
16. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati;
17. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria;
18. Consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio.

B) Servizi fiduciari

I servizi fiduciari comprendono tutte le attività di sicurezza sussidiaria e complementare, svolte da addetti ai servizi fiduciari, che non siano di esclusiva pertinenza delle guardie giurate e per le quali, pertanto, non è richiesta la qualifica di Guardia Giurata.

Il servizio dovrà essere svolto da personale non armato, dipendente del soggetto aggiudicatario titolare di licenza prefettizia in corso di validità all'espletamento del servizio di vigilanza.

Esso sarà articolato nel modo di seguito indicato:

- N. 2 unità di personale dalle ore 7:00 alle ore 19:00 esclusivamente nei giorni lavorativi dell'anno (dal lunedì al venerdì).

In relazione alle necessità del CEFPAS potranno essere richieste variazioni o integrazioni dell'orario rispetto a quello sopra indicato. In tali casi, saranno liquidate le sole ore di servizio effettivamente prestate, computate alla tariffa oraria stabilita nel presente contratto.

Gli addetti ai servizi fiduciari dovranno essere in divisa e muniti di apposita tessera di identificazione con fotografia riportante l'inciso "Servizio di sorveglianza", con l'indicazione del nome dell'addetto e dell'Aggiudicatario. La divisa dovrà essere decorosa ed adeguata all'attività svolta, di foggia tale da non essere confusa con quella delle G.P.G..

Gli addetti ai servizi fiduciari non hanno poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile e prevenzione e repressione dei reati.

Le prestazioni richieste al personale addetto ai servizi fiduciari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

1. Presidiare l'ingresso, con accoglienza degli ospiti, attività di *front office* e rilascio agli utenti delle informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
3. Sorvegliare affinché non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc ...;
4. Sorvegliare e custodire lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, videosorveglianza, ascensori, etc), segnalandone eventuali anomalie;
5. Essere istruito in relazione alle azioni da intraprendere nei casi di emergenza;
6. Essere istruito sulle attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio da intraprendere in caso di necessità;
7. Svolgimento delle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
8. Provvedere all'apertura e chiusura dei padiglioni nonché all'accensione ed allo spegnimento dell'impianto di illuminazione;
9. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio, segnalandone eventuali anomalie;
10. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano negativamente il regolare funzionamento degli Uffici;

11. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
12. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio da parte del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che pernoveranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;
13. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso, ritirandone copia del documento d'identità;
14. Ricezione della posta (corrispondenza ordinaria, lettere raccomandate, telegrammi, pacchi ...) e consegna al funzionario incaricato dal Cefpas;
15. Attività di assistenza, di controllo e safety in occasione di particolari manifestazioni o eventi;
16. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di funzioni di pertinenza della Guardia giurata ovvero di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
17. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
18. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto);
19. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
20. Esprimersi correttamente in lingua italiana e mostrare sempre la massima disponibilità;
21. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati;
22. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria;

23. Consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio.

ART. 5 SERVIZI AGGIUNTIVI

In caso di particolari necessità (es. convegni, congressi o altri eventi) che determinino una elevata affluenza di pubblico, la società provvederà su specifica richiesta del CEFPAS a fornire servizi aggiuntivi di vigilanza armata o servizi fiduciari necessari. Dette prestazioni saranno liquidate alla tariffa oraria contrattualmente stabilita.

ART. 6 SERVIZI ULTERIORI

L'Istituto con la stipula del presente contratto è obbliga, sulla base dell'offerta tecnica, acquisita a mezzo PEC al protocollo del Cefpas al n. 5050 del 17-05-2024 e al n. 5334 del 27-05-2024 e confermata in sede di trattativa su Mepa di Consip consistente in:

- Formazione di III livello antincendio, per il personale addetto ai servizi fiduciari;
- Veicolo Antincendio con apposita squadra altamente qualificata ed attrezzata;
- N. 1 auto elettrica dotata di sistema di segnalazione acustico e visivo, durante la marcia;
- Sistema di telecamere per la rilevazione delle targhe dei veicoli in ingresso e uscita.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'Istituto è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle prestazioni richieste e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto e nella documentazione ivi richiamata sono da esso riconosciuti idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'Istituto è responsabile, anche nei riguardi di terzi, della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio da parte di tutti i propri dipendenti; è inoltre direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura da questi provocati, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dal Cefpas o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

L'Istituto si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio del Cefpas, inidonei o indesiderabili.

Nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, l'Istituto si impegna a salvaguardare il Cefpas, sostenendo a proprio carico l'eventuale periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative conoscenze.

È richiesta la reperibilità telefonica della centrale operativa dell'Istituto, che dovrà essere attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

L'Istituto è tenuto a mettere a disposizione delle unità di personale impiegate nell'esecuzione del servizio (sia Guardie giurate che addetti ai servizi fiduciari), per tutta la durata del contratto, un'autovettura necessaria sia per l'effettuazione del servizio di ronda notturna sia per lo svolgimento di mansioni e compiti legati ai servizi fiduciari, tenuto conto che il Cefpas si estende per circa mq. 70.000 e comprende: n. 14 edifici, n. 1 struttura residenziale (casa per ferie) denominata edificio *Alfa* e n. 1 edificio, adibito a palestra, denominato *Omega*.

L'Istituto dovrà, inoltre, garantire al Cefpas la "continuità operativa", nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate.

Analogamente, in caso di eventuali scioperi, l'Istituto è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Cefpas, garantendo per quanto possibile lo svolgimento di servizi minimi indispensabili. In tali casi, il Cefpas opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Qualora, infine, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza armata e/o fiduciario non potesse essere svolto, occorrerà concordare preventivamente il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Istituto dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire la continuità del servizio.

L' Istituto, inoltre, che dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma, si impegna a:

- effettuare il servizio diligentemente, assicurando il puntuale rispetto degli orari nonché la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal capitolato tecnico e speciale d'appalto;
- disporre di apparati radiomobili collegati con la centrale operativa;
- nel rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza, utilizzare la tecnologia, i collegamenti e quanto altro occorrente per assicurare la massima efficienza e sicurezza;
- prevedere un proprio piano di autocontrollo a garanzia del servizio prestato, mettendo a disposizione dell'Ente per le opportune verifiche i documenti relativi a tale autocontrollo;
- allontanare a semplice richiesta del Direttore del Centro il personale che non sia di gradimento dell'Ente;
- comunicare tempestivamente eventuali cambi di personale;
- comunicare ogni settimana nominativi e turni di svolgimento del servizio (chi e quando).

ART. 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il CEFPAS e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CEFPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CEFPAS.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al CEFPAS.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Istituto non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Cefpas.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Cefpas procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Cefpas e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 10 TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Istituto è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' obbligato, inoltre, ad osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale e quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere impiegato esclusivamente secondo quanto previsto dal "CCNL per i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" vigente.

Inoltre, si precisa quanto segue:

- a) Il personale addetto alla vigilanza armata, nominato con decreto prefettizio come Guardia Particolare Giurata armata, in possesso della licenza di porto d'armi in corso di validità, dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti minimi professionali e di formazione previsti dalla legge vigente in materia.
- b) Il personale addetto ai servizi fiduciari dovrà essere dipendente del medesimo Istituto ed in possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione previsti dalla legge vigente per i lavoratori impiegati nel settore dei servizi fiduciari. Dovrà, inoltre, possedere adeguate conoscenze:
 - in materia di sicurezza;
 - di procedure di primo soccorso;
 - di trattamento di dati personali;
 - conoscenze di base di informatica (word, excel, internet explorer).

Tutto il personale dipendente dell'Istituto – sia guardie giurate che addetti ai servizi fiduciari – dovrà, inoltre, essere di provata capacità, onestà e moralità.

Prima dell'inizio del servizio appaltato, onde consentire la richiesta di eventuali sostituzioni, l'Istituto dovrà comunicare al CEFPAS l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, allegando per ciascuna unità di personale fotocopia del documento di riconoscimento.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere tempestivamente aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, ecc.

A richiesta del CEFPAS, dovrà essere esibito il libro di matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Cefpas e operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

A tal scopo l'Istituto si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa, di cui all'artt. 16 e 17 del presente documento, nella quale venga indicato esplicitamente che la Stazione Appaltante è "terzo" a tutti gli effetti.

Il Cefpas rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Società e i suoi dipendenti e, pertanto, a qualsiasi vertenza economica o giuridica dovesse insorgere durante il periodo di svolgimento del servizio.

Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese della Società la quale non potrà pretendere dal Cefpas compensi o indennizzi di sorta.

L'Istituto è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti propri dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Istituto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inadempienza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, questa Stazione appaltante adotterà le misure necessarie previste in materia dal Codice dei contratti pubblici.

L'Istituto si obbliga, altresì, a dimostrare, a richiesta del Committente l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesto Istituto. Nel caso in cui tale documento segnali un'inadempienza contributiva, il Committente, anche in questa fattispecie, procederà ad attivare gli adempimenti previsti in materia dal Codice dei contratti pubblici.

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'Istituto affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Istituto è, altresì, responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Istituto è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss. mm. ii.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione con incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia e fatto salvo ogni ulteriore risarcimento danni.

ART. 11 LOCALI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO

Il CEFPAS mette a disposizione dell'Istituto uno o più locali non arredati, ad uso spogliatoio.

ART. 12 VIDEOSORVEGLIANZA

L'Istituto dovrà gestire le apparecchiature installate presso gli edifici e i locali del CEFPAS relative alla videosorveglianza attraverso telecamere, monitor ed attrezzature di registrazione dell'immagine.

Il servizio riguarderà l'attività di controllo sia dalla Centrale Operativa sia dai monitor messi a disposizione dal CEFPAS.

Il servizio comprende le attività di:

- gestione delle registrazioni e conservazione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, conservazione temporanea e archiviazione delle stesse;
- verifica e controllo del sistema, al fine di garantire la registrazione delle immagini su supporto dedicato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con possibilità di visualizzazione, secondo le necessità.
- consegna al CEFPAS e all'Autorità giudiziaria competente, laddove richiesto, delle immagini su supporto elettronico riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Tutte le attività rientranti nella manutenzione ordinaria sono a carico dell'Istituto.

ART. 13 ONERI E FACOLTÀ DEL CEFPAS

Il CEFPAS comunicherà ogni esigenza straordinaria telefonicamente e con successiva conferma via mail/fax. Avrà, inoltre facoltà di:

- a) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli orari stabiliti;
- b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sull'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi in capo alla società, relativi al rapporto di lavoro con i suoi dipendenti;
- c) segnalare comportamenti del personale dipendente della società ritenuti inadeguati nei confronti del personale del CEFPAS e/o dell'utenza;
- d) richiedere la sostituzione del personale della società che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento.

ART. 14 PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante a fronte del servizio prestato si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ad esclusione dell'I.V.A.

Il Cefpas procederà al pagamento delle sole ore effettivamente prestate e risultanti dai fogli di presenza e da un documento, debitamente sottoscritto, attestante l'esecuzione del servizio nel periodo di riferimento, i nominativi delle guardie giurate e degli addetti ai servizi fiduciari impiegati, nonché i giorni e le ore di servizio prestate da ciascuno di essi. La tariffa oraria del contratto è la seguente:

- € 21,35 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata.
- € 16,52 oltre IVA per i servizi fiduciari.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Istituto si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Ente pagherà, quindi, al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Al fine della liquidazione dei corrispettivi mensili, è fatto obbligo della società produrre per ciascun pagamento la seguente documentazione:

- elenco del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con l'indicazione della mansione della tipologia di contratto, del livello e delle ore mensili ordinarie e straordinarie prestate;
- copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nell'appalto (legge 157/2019);
- copia autentica delle buste paga mensili del personale impiegato firmate per ricevuta dal lavoratore;
- copia autentica del LUL (Libro Unico del lavoro) limitatamente ai dipendenti impiegati nell'appalto;
- copia autentica delle ricevute di versamento relative ai pagamenti corrisposti al personale dipendente effettuati con mezzi tracciabili (legge n. 205/2017).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche (codice univoco UFZ1TR), che verranno emesse con cadenza mensile.

L'Istituto non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi e/o a carico della Società necessari a renderlo esecutivo. Il pagamento è disposto previo accertamento da parte del DEC della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e attestazione di regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo è, inoltre, sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Le maggiorazioni dovute ad eventuali servizi aggiuntivi verranno corrisposte mensilmente mediante emissione di fattura di conguaglio. Tutta la documentazione inerente i conguagli per prestazioni lavorative straordinarie dovrà essere prodotta dall'Istituto.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, rimanendo comunque fermo l'obbligo di assicurare la continuità del servizio, che dovrà essere reso in forma integrale a pena di risoluzione contrattuale in danno dell'Istituto.

ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Si richiama la nota prot. n. 4880 del 10-05-2024 con cui è stato trasmesso l'elenco del personale in forza presso la società uscente che presta servizio al CEFPAS.

Il mancato rispetto della presente clausola sociale, che costituisce modalità di esecuzione del contratto, sarà valutato al fine di verificare se l'affidatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Trova applicazione, inoltre, l'accordo integrativo del settore di vigilanza privata, stipulato con la Prefettura di Caltanissetta, a cui si fa espresso rinvio.

Pertanto, l'istituto è obbligato ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori che saranno indicati ed individuati secondo i criteri stabiliti nel citato contratto integrativo, fermo restando il mantenimento delle condizioni economiche e normative.

Il mancato adempimento di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dal Contratto Integrativo di settore, sarà considerato a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e potrà essere motivo di revoca dell'appalto.

ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 13.895,64.

Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, il Committente incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il CEFPAS da ogni responsabilità al riguardo, così come previsto nel capitolato tecnico e speciale d'appalto.

ART. 17 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Istituto è tenuto ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

Inoltre, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Essa sarà tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi natura, arrecati nello svolgimento dell'attività di vigilanza o per cause ad essa inerenti:

- dal proprio personale;
- da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/o di terzi;
- ai beni del CEFPAS e/o di terzi.

A garanzia della responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Istituto ha prodotto appendice di polizza assicurativa n. I101123410041 del 04/04/2024 rilasciata da AVIVA INSURANCE IRELAND DAC. L'amministratore unico della società di vigilanza si impegna sin d'ora a mantenere attiva la polizza assicurativa in argomento, fino al giorno della scadenza del presente contratto.

L'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della predetta polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Istituto non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 18 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 19 PENALI

Il CEFPAS si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) € 150,00 per ogni ritardo nell'inizio del turno di vigilanza all'ingresso;
- b) € 500,00 in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di sorveglianza all'ingresso;

c) € 250,00 in ogni caso di inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del presente documento.

Ferma restando l'applicazione delle penali, non verranno in ogni caso retribuiti i servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni.

Le inadempienze saranno oggetto di verifica in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta.

Il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute alla Società quali corrispettivi dei servizi realizzati dalla medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, avvisi di costituzione in mora, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).

Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto, comunque, salvo il diritto del CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ove in caso di reiterate violazioni l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo mensile scaturente dall'affidamento il CEFPAS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza penalità.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'Istituto avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Istituto e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro Istituto, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico e speciale d'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Istituto, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

È facoltà del Cefpas, inoltre, di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) Venir meno dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- b) Violazione degli obblighi indicati negli articoli del presente Capitolato Speciale aventi la seguente intestazione: *"Modalità di esecuzione del servizio", "Obblighi della Società", "Obblighi di riservatezza", "Sospensione del servizio", "Trattamento del personale impiegato nel servizio", "Clausola sociale", "Responsabilità per infortuni e danni", "Divieto di cessione del contratto"*;
- c) Impiego di personale non sufficiente a garantire la regolare continuativa sorveglianza degli ingressi;
- d) Verificarsi dei presupposti stabiliti dall'Art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;
- e) Revoca della licenza di Istituto di vigilanza;
- f) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Cefpas;

Nei suddetti casi di risoluzione sarà incamerata la cauzione definitiva.

Il Cefpas si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Istituto con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Istituto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

ART. 21 RECESSO

Il CEFPAS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'istituto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È altresì fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il dott. Giovanbattista Limuti, referente del servizio Affari Generali del Cefpas. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dal RUP a seguito di dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010. Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: [REDACTED] presso [REDACTED] agenzia di [REDACTED]

Dati identificativi del soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato: Mario De Felice – nato [REDACTED].

ART. 25 PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il CEFPAS di Caltanissetta ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC cefpas@legalmail.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Adele Cremona;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del CEFPAS implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'istituto le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Servizio Provveditorato delle ricevute di versamento.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto si compone di n. 23 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Mario De Felice ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'ISTITUTO
L'Amministratore Unico
(Mario De Felice)

IL COMMITTENTE
Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)



SANFILIPPO
ROBERTO

30.08.2024 14:29:29
GMT+02:00

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. Il sottoscritto Mario De Felice nella qualità di Amministratore Unico dell'Istituto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente Contratto.

Documento sottoscritto con firma digitale da Mario De Felice ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'ISTITUTO
L'Amministratore Unico
(Mario De Felice)



Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

L'ISTITUTO
L'Amministratore Unico
(Mario De Felice)

Nome documento CONTRATTO CIG B1DC254983_signed.pdf.p7m

Data di verifica 20/09/2024 08:59:16 UTC

Versione verificatore 8.0.2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 DE FELICE MARIO	ArubaPEC S.p.A. FIG CA 3	VALIDA	2
2	Firma	 SANFILIPPO ROBERTO	InfoCamera Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	3
		Appendice A			5



Si impegna a mantenere invariati i livelli occupazionali che disciplina le modalità di assorbimento e si impegna ad ottenere tutte le certificazioni e corsi di formazione necessarie per lo svolgimento del servizio del personale assunto. In particolare precisa che le unità preposte ai servizi fiduciari saranno anche certificate con il **III livello antincendio** per fornire supporto nell'area boschiva in caso di incendio nelle zone confinanti il CEFPAS, senza nessun onere economico aggiuntivo per la stazione appaltante. A tal proposito il personale impiegato al servizio fiduciario, oltre che formato e certificato per servizio antincendio, sarà equipaggiato con le seguenti attrezzature, in particolare:

- **Veicolo antincendio** con n.ro 4 ruote motrici in versione PK dotato di bonza con schiumogeno e n.ro 2 lance e 70 metri di manichetta antincendio che consentono di erogare acqua per spegnere un incendio. E' un veicolo progettato per garantire la mobilità e la rapidità di intervento della squadra in caso di emergenza.

All'interno del mezzo ci saranno dotazioni di protezione individuali e strumenti di soccorso meglio descritte di seguito:

- Autorespiratore con supporto dorsale
- Erogatore a sovra pressione PUSH-IN PSS PLUS
- Maschera panorama nova standard PUSH-IN
- Bombola 6 litri 300 Bar in acciaio ad aria compressa
- Casco antincendio HPS Safeguard Extend EN
- Tutta antincendio con giacca e pantalone ignifugo
- Stivali di protezione
- Asce , martello, motosega, scale, corde, tronchesi e tutto il necessario per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza incendio.





Corre l'obbligo precisare che la Squadra di Servizio Antincendio sarà composta da personale altamente qualificato e attrezzature specializzate per affrontare situazioni di emergenza legate agli incendi, garantendo la sicurezza delle persone e la protezione delle risorse.

A supporto il servizio offerto il personale avrà a disposizione n.ro 1 **macchina elettrica**.

Se richiesto alla nuova apertura dell'ingresso sarà installato un sistema di telecamere per la **rilevazione targhe** in ingresso e uscita. Attraverso l'intelligenza artificiale il sistema è in grado di rilevare e leggere automaticamente le targhe dei veicoli che transitano le aree sorvegliate. Questa funzionalità consente di registrare in modo accurato e automatico tutte le vetture presenti, facilitando il controllo accessi e monitorando il movimento dei veicoli. Il riconoscimento delle targhe permette di gestire in modo efficiente gli accessi al sito, contribuendo a rafforzare la sicurezza dell'area sorvegliata e a impedire l'accesso a veicoli non autorizzati.

Servizio di vigilanza armata

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere svolto esclusivamente da personale in uniforme, dipendente del soggetto affidatario, armato, munito di regolare porto d'armi e di apposita tessera di identificazione con fotografia attestante la qualifica. Il servizio dovrà essere articolato nel modo di seguito indicato:

- N° 1 unità di personale ininterrottamente 24 ore su 24 nelle giornate di sabato e festivi;
- N° 1 unità di personale dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00, esclusivamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). In relazione alle necessità del CEFPAS potranno essere richieste variazioni o integrazioni dell'orario rispetto a quello sopra indicato. In tali casi, saranno liquidate le sole ore di servizio effettivamente prestate, computate alla tariffa oraria di aggiudicazione. La guardia giurata dovrà innanzitutto presidiare costantemente il cancello d'ingresso e curare gli adempimenti eventualmente richiesti con specifico ordine di servizio dal personale del Centro, con particolare attenzione all'attività di ispezione all'interno degli edifici. Mediante l'ausilio di un'autovettura della Società aggiudicataria, la guardia giurata è tenuta a svolgere il servizio di ronda notturna ogni 60 minuti, effettuando il giro completo delle strutture, con attività di ispezione anche all'interno degli edifici e dei cunicoli. Detta guardia giurata, inoltre, costantemente radiocollegata alla Centrale Operativa, dovrà garantire il primo intervento in presenza di segnalazioni di allarme e/o situazioni





valutate di possibile emergenza. Inoltre, durante le attività di ispezione dovrà effettuare il controllo del patrimonio mobiliare ed immobiliare del CEFPAS ed, in particolare, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc .. Particolare attenzione si dovrà dedicare all'impianto di allarme antintrusione e, in caso di allarme, occorrerà darne immediata notizia al personale del CEFPAS, i cui nominativi verranno successivamente comunicati, per i necessari interventi. Detta guardia giurata dovrà effettuare, inoltre, perlustrazioni lungo il perimetro del Centro e segnalare tempestivamente al Cefpas e contestualmente all'Autorità di Polizia, per le opportune verifiche, la presenza di auto sospette e/o in sosta prolungata, e di automezzi abbandonati. Il personale addetto alla vigilanza armata, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a:

1. Presidiare l'ingresso e rilasciare agli utenti tutte le informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro;
3. Vigilare che non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc ... ;
4. Provvedere all'apertura e chiusura degli edifici nonché all'accensione ed allo spe di illuminazione, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dai aricati dell'Ente;
5. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano funzionamento degli Uffici;
6. Essere istruito in relazione ad azioni da intraprendere nei casi di emergenza;
7. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso e ritirarne copia del documento d'identità;
8. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
9. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che pernoveranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;
10. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio e di videosorveglianza attualmente installati presso il Centro, segnalandone eventuali anomalie;





11. Sorvegliare lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, ascensori, etc), segnalandone eventuali anomalie;
12. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
13. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
14. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto);
15. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
16. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere, l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati.
17. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti le attività o le pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria

B) Servizi fiduciari

I servizi fiduciari comprendono tutte le attività di sicurezza sussidiaria e complementare, svolte da addetti ai servizi fiduciari, che non siano di esclusiva pertinenza delle guardie giurate e per le quali, pertanto, non è richiesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata. Il servizio dovrà essere svolto da personale non armato, dipendente del soggetto affidatario titolare di licenza prefettizia in corso di validità all'espletamento del servizio di vigilanza.

Esso sarà articolato nel modo di seguito indicato:

N. 2 unità di personale dalle ore 7:00 alle ore 19:00 esclusivamente nei giorni lavorativi dell'anno (dal lunedì al venerdì).

Gli addetti ai servizi fiduciari dovranno essere in divisa e muniti di apposita tessera di identificazione con fotografia riportante l'inciso "Servizio di sorveglianza", con l'indicazione del nome dell'addetto e





dell'Affidatario. La divisa dovrà essere decorosa ed adeguata all'attività svolta, di foggia tale da non essere confusa con quella delle G.P.G .

Gli addetti ai servizi fiduciari non hanno poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile e prevenzione e repressione dei reati. Le prestazioni richieste al personale addetto ai servizi fiduciari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

1. Presidiare l'ingresso, con accoglienza degli ospiti, attività di front office e rilascio agli utenti delle informazioni e indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno del Cefpas;
2. Controllare il regolare flusso di accesso al Centro, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
3. Sorvegliare affinché non accedano o si introducano persone pericolose o malintenzionati che possano mettere in atto reati contro le persone, strutture, impianti, etc ... ;
4. Sorvegliare e custodire lo stato dei beni immobili e mobili, nonché il funzionamento degli impianti (idrici, elettrici, allarme, videosorveglianza, ascensori, etc),
5. Essere istruito in relazione alle azioni da intraprendere
6. Essere istruito sulle attività di prevenzione e di primo intervento e a di necessità;
7. Svolgimento delle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
8. Provvedere all'apertura e chiusura dei edifici nonché all'accensione ed allo spegnimento dell'impianto di illuminazione;
9. Conoscere l'uso dei quadri elettrici e di tutti gli impianti, compresi quelli antincendio, segnalandone eventuali anomalie;
10. Segnalare eventuali danneggiamenti o situazioni che influenzano negativamente il regolare funzionamento degli Uffici;
11. Custodire le chiavi dei locali tecnici del Centro in un'apposita bacheca, con modalità tali da consentirne l'immediata consegna ai soggetti abilitati all'accesso in detti locali, ogniqualvolta gli stessi ne facciano richiesta;
12. Custodire le chiavi delle camere della struttura residenziale del Cefpas, assegnate a docenti o ospiti vari e, con specifico ordine di servizio da parte del personale del Centro, consegnarle ai soggetti interessati al momento del loro arrivo, provvedendo alla registrazione degli ospiti che pernoveranno presso la struttura ricettiva del Cefpas ed al ritiro di copia del documento di riconoscimento;





13. Ove occorra e/o richiesto dai funzionari del Cefpas, annotare in apposito registro i nominativi degli ospiti in ingresso, ritirandone copia del documento d'identità;
14. Ricezione della posta (corrispondenza ordinaria, lettere raccomandate, telegrammi, pacchi ...) e consegna al funzionario incaricato dal Cefpas;
15. Attività di assistenza, di controllo e safety in occasione di particolari manifestazioni o eventi;
16. Tenersi in costante contatto con le centrali operative dell'Istituto di Vigilanza e con le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa italiana e Vigili del Fuoco) e per ogni evenienza che comporti l'esercizio di funzioni di pertinenza della Guardia giurata ovvero di potestà pubbliche che devono essere espletate esclusivamente dalle Forze dell'Ordine o da Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
17. Annotare eventuali anomalie o fatti significativi riscontrati durante l'esecuzione del servizio, con obbligo di comunicazione al CEFPAS;
18. Svolgere il servizio negli orari stabiliti (si precisa, al riguardo, che non saranno ammesse variazioni, se non preventivamente concordate per iscritto)
19. Mantenere un comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento degli Uffici;
20. Esprimersi correttamente in lingua italiana e mostrare sempre la massima disponibilità;
21. Godere del pieno gradimento da parte del Cefpas che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori che ritiene inadeguati;
22. Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di pratiche delle quali il personale abbia avuto casualmente notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria;
23. Consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio.

Servizi aggiuntivi In caso di particolari necessità (convegni, congressi o altri eventi) che determinino una elevata affluenza di pubblico, la Società provvederà su specifica richiesta del CEFPAS, ai servizi aggiuntivi di vigilanza armata o fiduciari necessari. Dette prestazioni saranno liquidate alla tariffa oraria fissata dal contratto.

